



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato VESPASIANO Michele (id FSI 179104)

Con segnalazione del 19 novembre 2017 veniva riferito dall'Arbitro principale del “III Festival Internazionale Città di Terni” SALTALIPPI Paolo (A.N.) che: *“Il giocatore VESPASIANO Michele non si presenta in sala gioco per la disputa del quarto turno del “III Torneo Città di Terni”, in programma Domenica 19/11/2017 dalle ore 9,30. Inoltre non comunica né allo staff arbitrale né all’organizzatore sul proseguimento o meno del torneo. Come da R.T.F. il giocatore è considerato assente ingiustificato ed è quindi escluso dal successivo (e conclusivo) turno quinto”.*

Non perveniva nota alcuna da parte dell'incolpato.

L'articolo 7.5.1 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“Il giocatore che dà forfait in tre partite, compreso l’eventuale forfait del primo turno, deve essere escluso dal torneo. Il giocatore che perde a forfait il primo turno deve essere escluso dal torneo. L'Arbitro principale ha facoltà di non applicare questa regola, qualora abbia sufficienti garanzie che il giocatore intende proseguire regolarmente il torneo. Il giocatore che perde una partita a forfait e non avvisa l'Arbitro principale della sua intenzione di proseguire il torneo almeno un'ora prima dell'inizio del turno successivo, può essere escluso immediatamente dal torneo a discrezione dell'Arbitro principale. Lo stesso giocatore deve essere escluso dal torneo qualora la mancanza si ripeta una seconda volta”.*

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale potrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. Il diritto di cui sopra spetta al giocatore per soli due turni, anche consecutivi, nell'ambito dello stesso torneo. L'annuncio di un’eventuale terza assenza deve essere considerata comunicazione di ritiro. Il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente”.*

L'articolo 7.5.3 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“Il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente. Il giocatore ritirato ingiustificatamente perde il diritto a qualunque premio e passaggio di categoria; le eventuali variazioni Elo positive verranno azzerate. Il ritiro di un giocatore deve essere citato dall'Arbitro principale nel rapporto finale di omologazione del torneo alla FSI, per la sua trasmissione agli Organi di giustizia”.*



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta in ogni caso una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato VESPASIANO Michele.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 6/12/2017

Il Giudice Sportivo Nazionale

Elia Mariano